



COMUNE DI FIAVE'

PROVINCIA DI TRENTO
38075 FIAVE' (TN) - Piazza S. Sebastiano 24
Tel. (0465) 735029 - Fax. (0465) 735024
C.F. e P.IVA 00308770221
e-mail: c.fiave@comuni.infotn.it

REGOLAMENTO COMUNALE

*Regolamento comunale per la disciplina
dell'accumulo e spargimento dei liquami e degli
antiparassitari in funzione della tutela della
salute pubblica e dell'igiene ambientale*

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd 14.04.1987 con modifiche delibere
del Consiglio Comunale n. 9 dd 31.03.2004 e n. 9 dd. 14.05.2007*

Art.1

I liquami degli allevamenti zootecnici prima della loro utilizzazione dovranno essere di norma raccolti in vasche a completa tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati.

Tali bacini di accumulo o vasche dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame e del letame prodotto dagli allevamenti in quattro mesi, tenuto conto anche delle acque meteoriche e di produzione che in essi confluiscono.

I nuovi bacini o vasche di accumulo dei liquami e letame, se aperti dovranno essere recintati ed ubicati a distanza di 150 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.

Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie, piccoli recipienti).

Tali accumuli, anche se provvisori, devono essere ubicati a distanza adeguata dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.

In ogni caso devono essere predisposti in modo tale da evitare le dispersioni di colaticcio sul suolo, nelle acque e nelle strade pubbliche.

Gli insediamenti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2

La quantità massima di liquame e letame derivante da attività zootecniche che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole (erbacce ed arboree) non può superare il limite di 1.500 ettolitri per ettaro e per anno, corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno.

In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dare dimostrazione di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo, sia in relazione all'impiego nei terreni appartenenti, in proprietà o in affitto, alla propria azienda che, eventualmente, nei terreni di altre aziende.

Art. 3

Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fertilizzanti organici (deiezioni animali) dovrà essere attuato in modo da assicurare la loro idonea distribuzione atta a garantire che le acque superficiali sotterranee non subiscano degradazione o danno.

E' vietato lo spargimento delle deiezioni animali sui suoli agricoli coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati d'essere consumati crudi dall'uomo.

Lo spargimento su suoli adibiti ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale è ammesso solo se i liquami o il letame non contengono sostanze tossiche, bioaccumulabili o non biodegradabili e purchè direttamente utili alla produzione agricola.

Adeguate sistemazioni idraulico agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della distribuzione del liquame o letame.

Lo spargimento di liquame o letame non deve superare l'effettivo bisogno fisiologico delle colture.

Lo spargimento dei liquami deve essere effettuato con lo scarico normale. E' vietato l'uso del gettone.

Art. 4

Ai fini delle disposizioni previste dal successivo art. 5, il territorio comunale viene suddiviso nelle due seguenti zone:

ZONA A: TERRITORIO INDIVIDUATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA AL PRESENTE REGOLAMENTO

ZONA B: TUTTO IL RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Art.5

E' fatto divieto assoluto di spargere fertilizzanti organici nei seguenti periodi:

per la zona A:

- a) dal mercoledì santo al mercoledì dopo Pasqua (compresi)
- b) dal 12 giugno al 30 settembre
- c) dal 26 ottobre al 4 novembre
- d) dal 20 dicembre al 28 febbraio

per la zona B:

nei mesi di luglio e agosto

2. E' fatto divieto assoluto, indipendentemente dall'appartenenza dell'area alla zona A o B, dal 1/6 al 15/9 di spargere i liquami nei prati. Fatta salva la possibilità per gli arativi con immediata copertura, nelle 24 ore successive.

3. Nei periodi consentiti, di cui ai precedenti commi, l'aratura del terreno dovrà avvenire immediatamente e comunque:

- entro la giornata di spargimento del liquame se il terreno ricade nella zona A)
- entro le 24 ore successive dallo spargimento del liquame se il terreno ricade nella zona B)

Art. 6

E' fatto assoluto divieto di spargere i fertilizzanti organici di cui al precedente articolo 3:

- a) All'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche.
- b) Per una fascia di rispetto dei centri, nuclei abitativi e delle abitazioni, di metri 10 (misurati dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo (per letame maturo si intende quello prodotto da almeno 4 mesi).
- c) Per una fascia di rispetto di 10 metri dalle strutture od attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche.

Comunque se lo spargimento dei liquami è effettuato a distanza inferiore a 100 metri dagli insediamenti sub b) e c) è obbligatoria l'aratura immediata dei campi salvo se effettuato in giorni piovosi. In tal caso l'aratura dovrà avvenire non appena possibile.
- d) Nelle aree di protezione di sorgiva, pozzi ed opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalle vigenti norme urbanistiche.
- e) Per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido.
- f) Per una fascia di rispetto delle strade statali, provinciali e comunali di 2 metri.
- g) Nelle aree ricoperte da bosco.
- h) Sui terreni coperti di neve.
- i) In quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento.

Art. 7

E' fatto divieto assoluto di operare miscele di liquame prima delle ore 22.00 e dopo le ore 8.30, salvo che nei periodi e ore in cui è consentito lo spargimento dei liquami e solo per le operazioni a tale scopo connesse.

Art. 8

I trasporti di letame per l'allontanamento dello stesso dalla stalla o dalla concimaia ai depositi in campagna nel periodo dal 12 giugno al 30 settembre (compresi), non potranno essere effettuati dalle 9.00 alle ore 24.00, transitando nei centri abitati.

I depositi in campagna del letame dovranno essere ad una distanza di almeno 25 metri dalle strade statali, provinciali e comunali, di almeno 50 metri dalle abitazioni, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda e di almeno 3 metri dalle strade interpoderali, evitando dispersioni di colaticcio sulle medesime.

I trasporti di fertilizzanti organici nel mese di giugno, dal 26 ottobre al 4 novembre, dal mercoledì santo al mercoledì (compresi) dopo Pasqua, dal 20 dicembre al 15 gennaio, non potranno essere effettuati nei giorni festivi e prefestivi, e per gli altri giorni del mese di giugno, ad esclusione delle giornate piovose dalle ore 10 alle ore 14.00.

Art. 9

I proprietari di mezzi ed attrezzature per il trasporto di letame o liquami, dovranno curare che il materiale trasportato non si sparga per strada. In caso contrario i proprietari dovranno provvedere all'immediata pulizia della sede stradale. In difetto, provvederà l'Amministrazione comunale, addebitando agli interessati le spese relative, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Art. 10

E' vietato il lavaggio delle attrezzature indicate nel precedente art. 9 nei centri abitati, ad esclusione delle sedi dell'azienda agricola, in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, fossi, fontane pubbliche e nelle aree di rispetto dell'opera di presa degli acquedotti.

Art. 11

Su richiesta documentata dell'interessato, per comprovata ed indifferibile esigenza, il Sindaco è autorizzato a concedere, in via del tutto eccezionale, deroghe al presente regolamento, stabilendo precise modalità operative e comunque nel rispetto delle norme (di grado superiore) vigenti in materia.

Art. 12

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è affidata ai VV.FF., guardie forestali, guardia pesca, guardia caccia, tecnici di igiene e tutti gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 13


L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento *comporta la sanzione in un importo non inferiore a € 400,00 e non superiore ad € 4.000,00*, ferme restando le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di inquinamento ambientale.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

Scala 1:10.000



ZONA A



anno dalla data

VIA...

CANTIERO...

CANTIERO...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...

VIA...


VIA...

VIA...

VIA...

VIA...







192

ribose

ribose

LOVASSO

val di Lovasso

LOVASSO

ribose

ribose

Alto ribose

FRATE

ribose

FRATE

BULLINO

BULLINO

ribose

VALLE DEL MONTE

ribose

BULLINO

BULLINO

BULLINO

BULLINO

BULLINO

BULLINO

BULLINO

BULLINO

BULLINO

BULLINO

BULLINO

FRATE

FRATE

FRATE

FRATE